

Regolamento del bilancio partecipativo del Comune di Chioggia

TITOLO I Disposizioni Generali

art. 1 definizioni, finalità, obiettivi

Il Bilancio Partecipativo è una modalità di partecipazione diretta alla vita politica della propria Città consistente nell'assegnare una parte di bilancio dell'Ente alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte dell'amministrazione. Rappresenta un'occasione di confronto tra cittadinanza e pubblica amministrazione, di stimolo reciproco e di partecipazione attiva.

I principi ispiratori nell'applicare il Bilancio Partecipativo sono i principi di: partecipazione trasparenza, uguaglianza, tolleranza, efficacia ed efficienza, equità, competitività rispetto degli accordi e co-gestione delle risorse pubbliche

Proprio al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative, il Comune di Chioggia istituisce e regola il "bilancio partecipativo" quale forma di consultazione in merito alle decisioni che riguardano la destinazione ed utilizzo di una parte delle risorse economiche previste nel bilancio dell'Ente. Il bilancio partecipativo si propone allora quale strumento di governance, di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del proprio territorio e con tale strumento i cittadini contribuiscono alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione di parte delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.

L'articolato percorso del bilancio partecipativo porta a responsabilizzare i cittadini nell'espressione dei propri bisogni e necessità, ed inoltre conduce ad approfondire ulteriormente le esigenze della collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni, divenendo quindi un'occasione di apprendimento reciproco tra cittadinanza e pubblica amministrazione nella possibilità da parte dei cittadini di incidere attivamente sulle scelte istituzionali, e da parte dell'amministrazione di comunicare in modo trasparente e col massimo coinvolgimento le scelte di governo del territorio.

Il presente regolamento disciplina quindi il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria attraverso la metodologia del bilancio partecipativo adottato dal Comune di Chioggia.

Il percorso, nella sua interezza, ha come obiettivo la responsabilizzazione dei cittadini, nell'espressione dei loro bisogni, per comprendere meglio le esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

art. 2 protagonisti della partecipazione

Nel processo di partecipazione sono coinvolte tutte le persone fisiche residenti, anche in forma associativa, nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Non possono presentare proposte nell'ambito del bilancio partecipativo di cui ai successivi articoli, i componenti degli organi politici del Comune di Chioggia, gli Amministratori di cui all'art. 77 comma 2 del decreto Legislativo n. 267/2000 e i dipendenti pubblici che lavorino all'interno dell'Amministrazione comunale.

art. 3 oggetto e ambiti tematici

Oggetto del presente regolamento sono i progetti da presentare da parte dei soggetti di cui all'art. 2

del presente regolamento.

I progetti dovranno essere di interesse nell'ambito del territorio comunale e riguardanti esclusivamente beni di proprietà comunale, per la cui realizzazione necessitano di una istruttoria tecnica, di una disponibilità di bilancio, di una valutazione di fattibilità e di coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente.

Ambito di riferimento del bilancio partecipativo sono le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

- Lavori pubblici, mobilità e viabilità.
- Spazi e aree verdi, ambiente
- Attività socio-culturali e sportive.
- Politiche sociali, educative e giovanili.
- Sviluppo economico e turistico.
- Informatizzazione di servizi e procedure.
- Decoro urbano.
- Sicurezza, polizia locale e protezione civile.
- Frazioni.

Annualmente l'Amministrazione potrà individuare una o più tra le aree tematiche qui indicate per la presentazione dei progetti, mediante idoneo avviso pubblico di informazione sul bilancio partecipativo; l'Amministrazione potrà inoltre di anno in anno prevedere eventuali nuove ed ulteriori aree tematiche attinenti le finalità istituzionali dell'Ente.

Art. 4 **fasi del processo partecipativo**

Prima fase – Informazione:

Costituisce il primo livello di partecipazione in cui viene realizzata la presentazione del percorso di partecipazione e dei materiali per la partecipazione, garantendone la massima diffusione. Il Comune di Chioggia renderà quindi nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di formazione ed utilizzo di una parte del bilancio d'esercizio e fornirà tutte le idonee informazioni utili a favorire la partecipazione stessa.

L'informazione verrà prioritariamente garantita mediante la convocazione di una o più apposite "Assemblee Pubbliche" e con l'inserimento di avvisi e comunicati in una specifica sezione del sito internet istituzionale del Comune dedicata al **Bilancio Partecipativo**: inoltre verranno utilizzate modalità multicanale quali, a titolo di esempio, conferenze stampa, comunicati stampa, social media, cartellonistica, posta elettronica ... etc.

Tutte le informazioni necessarie, tra cui a titolo di esempio tempistiche, importi dei progetti, tipologie di spesa ammissibili, modalità di presentazione dei progetti e per le votazioni, saranno contenute all'interno di idoneo avviso pubblico che sarà predisposto e comunicato nella fase di avvio del processo partecipativo.

Seconda fase – Consultazione, raccolta e valutazione dei progetti:

Nel rispetto dei tempi stabiliti per ciascun anno e comunicati attraverso l'avviso pubblico, ciascun soggetto di cui all'art 2 del presente regolamento potrà far pervenire il proprio contributo sotto forma di progetto, che dovrà essere redatto attraverso un'apposita scheda di partecipazione (a tal fine predisposta e resa accessibile), nonché nel rispetto dei requisiti che verranno indicati nell'avviso pubblico. La scheda di partecipazione potrà essere scaricata direttamente dal sito internet istituzionale e verrà inoltre resa disponibile attraverso modalità multicanale a tal fine comunicate e puntualmente indicate anche nell'avviso a tal fine predisposto per garantire la massima diffusione

dell'informazione.

La presentazione di progetti dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi e modalità indicati, sul modello a tal fine reso disponibile (che richiederà, tra gli altri, i dati anagrafici del proponente, la descrizione del progetto, gli obiettivi e finalità, un budget dettagliato), con modalità informatiche e/o documentali: tali elementi saranno precisati nell'avviso pubblico di partecipazione ed adeguatamente comunicati.

Proposte e progetti dovranno riguardare esclusivamente una tra le aree tematiche individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e comunque meglio precisate nell'avviso pubblico di partecipazione.

Ciascun soggetto interessato al processo di partecipazione, come definito al comma 2, potrà presentare un solo progetto.

Terza fase – valutazione tecnica dei progetti

I progetti presentati nei termini stabiliti dall'avviso pubblico e nel rispetto di tutte le indicazioni ed i requisiti richiesti e redatti sulla modulistica a tal fine predisposta, saranno soggetti ad una verifica di fattibilità da parte di tavoli tecnici composti dai dirigenti competenti per materia e per tipologia di requisiti che dovranno essere verificati per valutare la fattibilità del progetto stesso.

I criteri con i quali verranno valutate le proposte e i progetti sono i seguenti:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
- Compatibilità con i settori/aree di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
- Assenza di incompatibilità con norme di diritto pubblico e/o privato;
- Coerenza con altri progetti già in corso d'opera;
- Fattibilità tecnica ed economica.

Quarta fase – diffusione del documento di partecipazione

A conclusione del processo di valutazione tecnica dei progetti presentati, verrà redatto un Documento di partecipazione contenente tutti quei progetti aventi i requisiti richiesti e che quindi saranno stati ritenuti ammissibili.

Tale documento verrà adeguatamente pubblicizzato attraverso il sito internet istituzionale del Comune ed anche tramite attivazione di canali straordinari di comunicazione. Verranno anche comunicati i progetti giudicati come tecnicamente non ammissibili.

Nel caso in cui i progetti giudicati come ammissibili non siano tutti finanziabili con le risorse di anno in anno messe a disposizione dal bilancio dell'Ente, l'Amministrazione in questo caso attiverà il percorso previsto dalla quinta fase che segue, la votazione pubblica, per individuare i progetti che si impegnerà a realizzare con le risorse finanziarie messe a disposizione, secondo le modalità previste dalla legge in materia.

Quinta fase – votazione

La lista dei progetti giudicati come ammissibili viene sottoposta al voto di tutti i soggetti individuati all'art. 2.

Le modalità di voto verranno adeguatamente comunicate: in ogni caso il voto potrà essere espresso per un periodo di tempo definito e secondo le procedure a tal fine individuate, informatiche e/o documentali.

L'Amministrazione si riserva di promuovere incontri o eventi per favorire la partecipazione al voto

e la massima diffusione dell'informazione.

Ciascun partecipante alla votazione di cui all'art. 2, potrà esprimere il proprio consenso per uno solo dei progetti giudicati come ammissibili avendo a disposizione un voto che è personale e non può essere delegato.

A conclusione della votazione verrà pubblicata la classifica dei progetti in base al numero di preferenze ottenute. In caso di progetti con lo stesso numero di voti, il criterio di priorità in quei casi sarà dato dall'importo del progetto (dal più basso al più alto).

I progetti verranno quindi realizzati secondo l'ordine ottenuto nella graduatoria, e fino all'esaurimento delle risorse di anno in anno messe a disposizione dal bilancio dell'Ente.

Sesta fase – rendicontazione

Al fine garantire il monitoraggio e per poter rendicontare e valutare i risultati ottenuti nonché per discutere eventuali miglioramenti circa il funzionamento del percorso del Bilancio Partecipativo, in vista del successivo esercizio finanziario è prevista l'organizzazione di un'unica assemblea pubblica con i cittadini per dar conto dei risultati raggiunti nella prima fase sperimentale e nel contempo pianificare le nuove iniziative per l'esercizio successivo.

Tutti i dati e le informazioni relativi al presente processo di partecipazione, saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Chioggia, all'interno della quale sarà possibile essere informati e verificare il percorso del processo del bilancio partecipativo.

Art. 5 revisione del regolamento

Le procedure previste nel presente regolamento hanno natura sperimentale, pertanto il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificarle con idonei atti, dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune ed attraverso il sito istituzionale, a norma di legge.

Art. 6 entrata in vigore ed ulteriori regole di attuazione

Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Le risorse da destinare allo svolgimento del Bilancio Partecipativo vengono stabilite dal Consiglio Comunale con gli idonei strumenti di programmazione.

La Giunta comunale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di cui sopra definisce con proprio provvedimento:

- limite minimo e massimo di spesa per ciascun progetto;
- tempi di svolgimento del bilancio partecipativo;
- modalità e canali per la presentazione dei progetti e per la votazione.

Art. 7 pubblicità

Copia del presente regolamento viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Chioggia, alla sezione Regolamenti.

Art. 8 informativa sul trattamento dati personali

Titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e GDPR è il Comune di Chioggia. Il Comune applica la vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.